



COMITATO PRO PART TIME

E' uscita la sentenza della Corte Costituzionale riguardante la presunta incostituzionalità dell' art. 16 legge 183/2010, ossia sull'oggetto dell'ultima raccomandata aziendale. Ricordate?

Oggetto: revisione part time (art. 16 L. 183/2010).

In proposito rilevavamo come:

Dal che chiunque capisce che la loro "rivalutazione", proprio in base alla legge 183/2010 è un tantino scaduta di termini, visto che concedeva 180 giorni dalla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ... e che siamo ormai al 2013!!!! Per carità di patria non ci soffermiamo sul fatto che il medesimo art. 16 della citata legge è sotto esame della Corte Costituzionale, ma forse proprio questo è il punto per il SMIST, strappare quanti più consensi alla trasformazione del proprio PTime *prima che diventi definitivamente impossibile*.

La Corte Costituzionale infatti, pur pronunciandosi per la sua costituzionalità.

3. – Nel merito, la questione non è fondata.

Non ha potuto fare a meno di sostenere che

La disposizione censurata consente, dunque, alle pubbliche amministrazioni di rinnovare la valutazione – ancorché nel termine circoscritto di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore e, beninteso, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede – dei "vecchi" provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: quelli, cioè, obbligatoriamente adottati prima della riforma del 2008 per effetto della soggezione del datore di lavoro pubblico al diritto potestativo attribuito ai lavoratori dalla disciplina previgente. In forza del censurato art. 16, la riconferma di tali provvedimenti può essere negata nell'arco temporale di un semestre. Solo, però, quando questi siano tali da arrecare alla funzionalità

Quindi, non solo l'azienda avrebbe avuto un qualche diritto (secondo la CC) entro i 180 giorni! Oltretutto

nell'arco temporale di un semestre. Solo, però, quando questi siano tali da arrecare alla funzionalità dell'amministrazione un pregiudizio analogo a quello che preclude la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale secondo le nuove disposizioni. Quindi, non a caso, dichiaratamente «in sede di prima applicazione» delle stesse. E ciò, anche per ampliare le possibilità di accoglimento

con l'ulteriore limite, *sempre entro i 180 giorni*, che non avrebbe potuto comunque revocare i Ptime che ne avessero i "requisiti" (le nuove disposizioni citate dalla CC), il tutto **NON A CASO in sede di prima applicazione**. Considerato che persino il primo "nuovo" regolamento era stato deliberato dall'azienda ben oltre i 180 giorni, che siamo ben oltre non solo i *tempi* ma anche in sede di *seconda, terza, quarta* applicazione e regolamento, la CC, avrà danneggiato i ricorrenti di Bologna e Forlì, ma non i Ptime del SMIST.

In pratica la CC ha ribadito in termini costituzionali quanto sostenuto da Brunetta nella sua famosa circolare in cui raccomandava le amministrazioni pubbliche di non procedere a modifiche dei Ptime, oltre i 180 giorni di legge, *senza il consenso del Ptime stesso*.

Comenteremo ancora questa sentenza, veramente illuminante sul ruolo della magistratura di qualsiasi livello, intanto, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea, registriamo come abbia dovuto darci ragione in punta di legge e di fatto se non di principio costituzionale..

(per ogni chiarimento 010 8622050 o 338 160 44 08 – 338 226 17 63 – 340 311 31 49)
Ciao a tutti

COMITATO PRO PART TIME